
PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 01.04.2022, N. 5

Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19. Proroga di OPR o parte di esse richiamate nel corpo del provvedimento.



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 5 DEL 1 APRILE 2022

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento del virus da COVID-19. *Proroga di OPGR o parte di esse richiamate nel corpo del provvedimento*

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con cui sono state attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con cui l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

RICHIAMATI i seguenti: il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021; il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021; il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente, fino al 31 luglio 2021; il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;

VISTO il decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

VISTO il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

VISTO il Decreto legge 24 marzo 2022 n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

VISTA la nota di richiesta del 25 marzo 2022 a firma del Presidente della Regione Abruzzo inviata ai Dipartimenti e Servizi autonomi regionali relativamente all'esigenza di individuare i provvedimenti da prorogare successivamente alla cessazione dello stato di emergenza per garantire, nel rispetto della richiamata normativa, l'attuazione di misure per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19;

PRESO ATTO che sono pervenute, in data 30/03/2022, due riscontri negativi da parte di Servizi Autonomi della Giunta regionale, “Avvocatura” e “Controlli e anticorruzione”;

PRESO ATTO che è pervenuta una nota di riscontro positivo a mezzo e-mail in data 30/03/2022 da parte del Dipartimento “Territorio e Ambiente” con cui è stata indicata la necessità di prorogare l'**OPGR n.70 del 07/06/2020 – Sezione 3**, fino alla data del **30 ottobre 2022** p.v., data di conclusione della stagione balneare e che l'adozione della detta proroga si rende necessaria ed urgente, in considerazione della prossima apertura della stagione;

PRESO ATTO della nota Prot. n. RA 0127975/22 del 31.03.2022 con cui il Dipartimento Sanità ha richiesto la proroga, **fino al 31 maggio 2022**, delle OPR di seguito elencate:

- punti 2-3-4-5 dell'**O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020** recante “*Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- punto 2 e all'Allegato A dell'**O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020** recante “*Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale*”. La misura è stata poi prorogata con successive Ordinanze P.G.R. n. 23/2020, n. 37/2020, n. 43/2020;
- punto 12 dell'**O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020** recante “*Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private*”. La misura è stata poi prorogata con successive Ordinanze P.G.R. n. 23/2020, n. 37/2020, n. 43/2020;

PRESO ATTO altresì che nella medesima nota Prot. n. RA 0127975/22 del 31.03.2022 il Dipartimento Sanità:

- ha richiesto la proroga delle disposizioni recate dalle **O.P.G.R. n. 39 del 18.04.2020 e n. 104 del 25.11.2020**, relative alla implementazione dell'Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici (ATTR), al fine di assicurare la prosecuzione delle funzioni stabilite dall'art. 13 del D.L. 24/03/2022, n. 13;
- con riferimento alle aree sanitarie temporanee di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 24/2022, ha ravvisato l'opportunità di inserire nell'atto in valutazione la seguente previsione: “*ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DL 24/2022 le aree sanitarie già attivate dalla Regione Abruzzo ex art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2022*”;

PRESO ATTO che nella medesima nota Prot. n. RA 0127975/22 del 31.03.2022 si indica, altresì, la necessità di proroga, **fino al 30 giugno 2022, dell'O.P.G.R. n. 11 del 20 marzo 2020**, istitutiva delle USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale, esclusivamente nei limiti organizzativi e finanziari contenuti nell'Allegato 7 della L. 234/2021;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/0129672/22/DPF del 01.04.2022, con cui il Dipartimento Sanità ha indicato la necessità di proroga, **fino al 31 maggio 2022**, di quanto disposto dal punto 2) del dispositivo della **OPGR n. 25 del 7 aprile 2020** recante *“Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19”*;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/0129779/22/22/DPF del 01.04.2022, con cui il Dipartimento Sanità ha indicato la necessità di proroga, fino al 31 maggio 2022, di quanto previsto nella OPGR n. 60 del 15.05.2020 *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, in materia di prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa;

ATTESO che con Ordinanza n. 884 del 31.03.2022 – acquisita informalmente solo in data 01.04.2022 – recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022”*, alla luce della richiesta del Ministero della salute volta ad assicurare il mantenimento dell'utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, sono state stabilite misure in materia di ricetta dematerializzata a valere sul territorio nazionale sino al 31.12.2022;

DATO ATTO che le proroghe delle OPGR sopra citate si ritengono necessarie ed urgenti - ad eccezione di quella relativa all'O.P.G.R. n. 4 del 11.03.2020, alla luce delle disposizioni di cui alla Ordinanza della Protezione Civile n. 884 del 31.03.2022 - ai fini della prosecuzione delle attività in essere, così come motivato dalle note agli atti pervenute dai Dipartimenti di competenza;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e del parere di legittimità del presente provvedimento, espressi con le firme dei Direttori, apposte in calce al presente Decreto;

DATO ATTO, altresì, che il presente Decreto non reca oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO, infine, che il presente Decreto può essere pubblicato integralmente non recando dati da omettere o minimizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati ed ai sensi della L.R. n. 1 del 2022, art. 20, co. 5;

sulla scorta di istruttoria svolta da parte dei competenti Uffici

ORDINA

Le motivazioni sono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza

1. **DI PROROGARE**, per le motivazioni espresse in premessa:
 - fino al **30 ottobre 2022**, data di conclusione della stagione balneare, le disposizioni contenute nell'OPGR n.70 del 07/06/2020 – Sezione 3;
 - fino al **31 maggio 2022** le O.P.G.R. di seguito elencate:
 - punti 2-3-4-5 dell'O.P.G.R. n. 43 del 20 aprile 2020 recante *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
 - punto 12 dell'O.P.G.R. n. 7 del 13.03.2020 recante *“Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private”*. La misura è stata poi prorogata con successive Ordinanze P.G.R. n. 23/2020, n. 37/2020, n. 43/2020;
 - punto 2 della OPGR n. 25 del 7 aprile 2020 recante *“Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19”*;
 - le disposizioni di cui alla OPGR n. 60 del 15.05.2020 *“Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, in materia di prestazioni di Assistenza protesica e di Assistenza integrativa;
 - fino al **30 giugno 2022**, l'O.P.G.R. n. 11 del 20 marzo 2020, istitutiva delle USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale, esclusivamente nei limiti organizzativi e finanziari contenuti nell'Allegato 7 della L. 234/2021;
 - fino al **31 dicembre 2022** le O.P.G.R. n. 39 del 18.04.2020 e n. 104 del 25.11.2020 relative alla implementazione dell'Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni biologici (ATTR);

2. di disporre che ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DL 24/2022 le aree sanitarie già attivate dalla Regione Abruzzo ex art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2022;

3. le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento;

la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SANITA'

*Dott. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)*

II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

*Arch. Pierpaolo Pescara
(firmato digitalmente)*

L'ASSESSORE REGIONALE

*Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)*

L'ASSESSORE REGIONALE

*Arch. Nicola Campitelli
(firmato digitalmente)*

IL PRESIDENTE

*Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)*